SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

n. 76

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 27 settembre al 2 ottobre 1989)

INDICE

ANGELONI: per il ripristino del lanificio penitenziario del carcere di Massa (Massa Carrara) (4-03274) (risp. VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*) *Pag.* 2175

CARTA: sulle disfunzioni degli uffici periferici del Ministero delle partecipazioni statali in Sardegna (4-02664) (risp. FRACANZANI, *ministro delle partecipazioni statali*) 2176

CROCETTA: per la nomina di un cancelliere, proveniente dagli organici del Ministero, presso la pretura di Butera (Caltanissetta) (4-03340) (risp. VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*) 2176

FABBRI: sui criteri seguiti dal provveditorato agli studi di Parma nel disporre la fusione degli uffici di presidenza delle scuole medie «Antelami» e «Parmigianino» (4-03270) (risp. MATTARELLA, *ministro della pubblica istruzione*) 2177

FIORI ed altri: per la revoca del provvedimento relativo alla trasformazione del liceo classico di Villacidro in sezione del liceo scientifico di San Gavino (Cagliari) (4-03178) (risp. MATTARELLA, *ministro della pubblica istruzione*) 2177

GIANOTTI: sui criteri seguiti nell'emanazione del decreto relativo alla costituzione di un comitato di consulenza strategica per l'automazione nella pubblica amministrazione (4-03582) (risp. GASPARI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*) 2178

GRADARI: per la predisposizione di un'ispezione presso l'istituto tecnico industriale «Pacinotti» di Mestre (Venezia) (4-03023) (risp. MATTARELLA, *ministro della pubblica istruzione*) *Pag.* 2180

LONGO: per un intervento volto a garantire al provveditorato agli studi di Padova le somme necessarie per il pagamento dei premi di incentivazione (4-02716) (risp. MATTARELLA, *ministro della pubblica istruzione*) 2183

MACIS ed altri: per la revoca del provvedimento che prevede la trasformazione del liceo classico di Villacidro in sezione staccata del liceo scientifico di San Gavino (Cagliari) (4-03216) (risp. MATTARELLA, *ministro della pubblica istruzione*) 2178

MORO: sul giudizio del Governo in relazione alle preoccupazioni espresse dall'Associazione genitori del centro professionale Don Calabria di Verona in merito alla riforma della scuola media secondaria (4-03199) (risp. MATTARELLA, *ministro della pubblica istruzione*) 2185

POLLICE: sul mancato rispetto da parte dell'ASST di Catania della normativa vigente in materia di straordinario (4-02478) (risp. MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 2186

sulla situazione delle stazioni telefoniche periferiche dell'ASST (4-02650) (risp. MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 2187

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

sui motivi per i quali non è stata verificata dalla magistratura la validità della documentazione prodotta dalla ditta Sintesi di Catania per giustificare un recupero di crediti nei confronti della USL n. 35 (4-03037) (risp. VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*) *Pag.* 2188

sulla gestione dell'ufficio delle poste e telecomunicazioni di Pisa ferrovia (4-03371) (risp. MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 2192

SALERNO: per un intervento volto ad impartire precise disposizioni in merito alla situazione giuridica ed economica degli insegnanti della scuola materna transitati nei ruoli della scuola elementare (4-03271) (risp. MATTARELLA, *ministro della pubblica istruzione*) 2194

SALVATO: sul trasferimento di alcuni medici dall'ospedale psichiatrico giudiziario di Napoli a quello di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) e sull'inadeguatezza dell'organico dei sanitari presso gli ospedali psichiatrici giudiziari della Sicilia (4-02593) (risp. VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*) 2194

SANESI: sull'esposto pendente presso la procura generale della Repubblica di Firenze in merito a presunti casi di corruzione nella gestione degli appalti per lavori stradali effettuati dal comune medesimo (4-03298) (risp. VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*) *Pag.* 2195

SPECCHIA: sull'inopportunità della proposta formulata dal provveditorato agli studi di Brindisi di aggregare il liceo classico di Ostuni ed il liceo scientifico di Mesagne rispettivamente al liceo classico e scientifico di Brindisi (4-03083) (risp. MATTARELLA, *ministro della pubblica istruzione*) 2197

TRIPODI: per il riconoscimento dell'autonomia alla sezione staccata di Brancaleone dell'istituto tecnico commerciale e per geometri «U. Zanotti Bianco» di Bova Marina (Reggio Calabria) (4-03109) (risp. MATTARELLA, *ministro della pubblica istruzione*) 2198

VIGNOLA: sulle somme erogate per opere in corso o ultimate nel Mezzogiorno su alcuni capitoli del bilancio del Ministero delle poste (4-02268) (risp. MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 2199

VISIBELLI: sui motivi per i quali si continui illegittimamente a richiedere la domanda di ammissione e la relativa documentazione in carta bollata, per l'arruolamento nel corpo degli agenti di custodia (4-03232) (risp. VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*) 2200

ANGELONI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso che il carcere di Massa è dotato dell'unico lanificio esistente in Italia a livello penitenziario, fornito di moderni e costosi telai e di attrezzature nuove;

atteso che tale struttura sarebbe in grado di produrre, per esempio, le coperte per le varie amministrazioni dello Stato (carceri, questure, caserme, ferrovie, eccetera) nonchè quelle per uso civile, per i negozi, per i privati, dato che il prodotto è davvero di ottima qualità;

rilevato che, oltretutto, il lavoro che viene svolto dai carcerati va visto come mezzo insostituibile di rieducazione nella prospettiva del loro reinserimento nella società;

osservato che, invece, il lanificio del penitenziario di Massa ha dovuto ridurre il proprio organico per il dirottamento delle commesse di lavoro verso ditte private o a partecipazione statale;

fatto presente che, dinanzi a tale decisione, proveniente, si dice, dal Ministero di grazia e giustizia, i carcerati hanno reagito civilmente ma con fermezza,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali siano le ragioni che hanno spinto i competenti uffici ministeriali ad adottare le misure cui è stato fatto cenno;

quali provvedimenti il Ministro di grazia e giustizia intenda assumere, nei tempi più rapidi possibili, per ripristinare la piena utilizzazione del lanificio anche per conseguire, attraverso il lavoro, la riabilitazione dei detenuti ai fini del loro pieno reinserimento nella società.

(4-03274)

(27 aprile 1989)

RISPOSTA. – L'acquisto di coperte e tessuti di lana sul libero mercato da parte dell'amministrazione penitenziaria si rese necessario in concomitanza dei lavori di ristrutturazione del lanificio esistente presso il carcere di Massa, inerenti la sostituzione di vecchi telai.

Da oltre due anni, comunque (ottobre 1985 per le coperte per gli agenti e settembre 1986 per le coperte dei detenuti), non vengono esperite gare dall'amministrazione, in modo da affidare tutto il fabbisogno di coperte e panno unicamente al predetto lanificio di Massa.

Per il potenziamento dell'opificio di cui trattasi gli uffici competenti dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e pena hanno in corso una trattativa con la regione Toscana volta alla creazione di un polo espositivo dei prodotti manifatturieri della casa di reclusione di Massa che avrà sede nella città di Massa; altro polo analogo è previsto per la città di Firenze ove potranno confluire i prodotti industriali ed artigianali degli istituti della Toscana.

Inoltre l'amministrazione degli istituti di prevenzione e pena, che ha sospeso tutti quegli acquisti sul libero mercato per i prodotti che possano

essere forniti dalle lavorazioni penitenziarie, sta contattando altre amministrazioni dello Stato, enti locali ed imprese commerciali onde recepire commesse di lavoro per la fornitura di beni prodotti dalle surriferite lavorazioni.

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

(28 settembre 1989)

CARTA. – *Al Ministro delle partecipazioni statali.* – Per sapere se sia a conoscenza del grave stato di disagio in Sardegna per il notevole e insopportabile ritardo nella trattazione e nella definizione delle pratiche affidate alle unità periferiche dell'amministrazione dello Stato.

Osservato che detto stato di crisi è, secondo le motivate conclusioni della Commissione parlamentare Medici (1970), causa non ultima di un profondo malessere dell'Isola, del fenomeno di progressiva degradazione sociale e della seria protesta, espressa molto spesso in forme di violenza, si chiede inoltre di conoscere:

se le disfunzionalità rilevate siano da riscontrarsi a mancata copertura di esse;

nell'uno e nell'altro caso, se non si intenda precisare quale sia la situazione degli uffici del Ministero in Sardegna al 31 dicembre 1988.

(4-02664)

(21 dicembre 1988)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto si fa presente che il Ministero delle partecipazioni statali non dispone di uffici periferici e non può pertanto rispondere di eventuali disfunzioni esistenti nelle strutture burocratiche dello Stato dislocate nella regione Sardegna.

Il Ministro delle partecipazioni statali
FRACANZANI

(14 settembre 1989)

CROCETTA. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso che la pretura di Butera (Caltanissetta) è priva di un proprio cancelliere e che a tale scopo utilizza un impiegato comunale sottraendolo al comune (che ha già carenze di organico), l'interrogante chiede di sapere se non ritenga opportuno nominare con urgenza un cancelliere, proveniente dagli organici del Ministero, da destinare alla suddetta pretura, onde assicurare un servizio più puntuale e più professionale.

(4-03340)

(4 maggio 1989)

RISPOSTA. – Con riferimento a quanto forma oggetto dell'interrogazione, si rappresenta che la pretura di Butera è stata accorpata a quella di Gela,

sezione distaccata, con ufficio di cancelleria, della pretura circondariale di Caltanissetta.

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

(28 settembre 1989)

FABBRI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Per conoscere in base a quali motivazioni il provveditorato agli studi di Parma abbia disposto la fusione degli uffici di presidenza delle scuole medie «Antelami» e «Parmigianino» di Parma. Sul piano strettamente formale tale decisione non appare comprensibile, poichè le preiscrizioni per l'anno scolastico di entrambe le scuole non hanno subìto alcuna flessione, mentre dal punto di vista socio-culturale e logistico la soppressione della scuola «Parmigianino», che è la più antica della città, va contro la volontà delle autorità locali di valorizzare le più valide tradizioni didattiche e culturali e soddisfa aspettative inequivocabilmente presenti anche nelle famiglie che continuano con le iscrizioni dei ragazzi a premiare la operosa professionalità che caratterizza l'attività della scuola in questione. Considerato quanto sopra esposto, l'interrogante chiede al Governo di conoscere quali iniziative si intenda adottare per un esame più attento alle proposte del provveditorato, precisando perchè non si tenga conto nè delle ragioni obiettive (nemmeno delle preiscrizioni), nè di quelle socio-culturali (la qualificata attività dell'istituto per evitare la fusione).

(4-03270)

(27 aprile 1989)

RISPOSTA. – La questione rappresentata nell'interrogazione parlamentare indicata in oggetto è superata nel senso auspicato dall'onorevole interrogante.

Infatti, il piano di razionalizzazione delle istituzioni scolastiche della provincia di Parma, per l'anno scolastico 1989-90, approvato da questo Ministero ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 426 del 1988, non prevede la fusione delle scuole medie «Antelami» e «Parmigianino» di Parma.

Il Ministro della pubblica istruzione
MATTARELLA

(20 settembre 1989)

FIORI, MACIS, PINNA. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che la trasformazione per l'anno scolastico 1989-1990 del liceo classico di Villacidro in sezione staccata del liceo scientifico di San Gavino (Cagliari) è contraddittoria con la circostanza in sè che il liceo classico di Villacidro è un istituto in espansione;

che la misura pregiudica gli interessi degli studenti del Guspinese e dell'intera Marmilla,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda revocare l'immotivato e poco meditato provvedimento.

(4-03178)

(11 aprile 1989)

MACIS, PINNA, FIORI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Per sapere:

le ragioni per le quali il liceo classico di Villacidro (Cagliari) è stato trasformato in sezione staccata del liceo scientifico di San Gavino;

se non ritenga di dover revocare il provvedimento in considerazione del ruolo formativo e culturale svolto dal liceo classico di Villacidro e del continuo richiamo che esercita sugli studenti.

(4-03216)

(18 aprile 1989)

RISPOSTA (*). - In ordine alle interrogazioni parlamentari, indicate in oggetto, si ritiene opportuno premettere che le innovazioni apportate dalla legge n. 426 del 1988 in materia di dimensionamento delle istituzioni scolastiche intendono dare una precisa risposta all'esigenza, diffusamente avvertita, di introdurre nella strutturazione dei servizi scolastici una logica di programmazione che assicuri non solo una maggiore economicità di gestione quanto, soprattutto, una più efficace funzionalità dei servizi stessi sul territorio.

In tale contesto si colloca la trasformazione del liceo classico di Villacidro in sezione staccata del liceo scientifico di San Gavino.

Detto provvedimento, infatti, adottato in conformità delle disposizioni succitate, non pregiudica in alcun modo nè la funzionalità del servizio amministrativo nè la qualità dell'attività didattica, in quanto la consistenza complessiva delle due istituzioni didattiche consente rispettivamente agli uffici di segreteria ed alla presidenza lo svolgimento ottimale del servizio d'istituto.

Il Ministro della pubblica istruzione
MATTARELLA

(20 settembre 1989)

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

GIANOTTI. - *Al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* - Per sapere a quale *ratio* risponda il suo decreto in data 28 aprile 1989, con il quale viene costituito un «Comitato di consulenza strategica» per l'automazione nelle amministrazioni pubbliche.

Osservato:

che nell'articolo 2 del medesimo decreto si assegnano a tale Comitato compiti che, per quanto sommariamente definiti, sono molto ampi;

che è quindi stupefacente che del Comitato facciano parte, oltre che i rappresentanti di altre amministrazioni dello Stato e due esperti, anche persone designate da alcune delle società produttrici di apparecchiature e di programmi informatici;

che, pertanto, a definire le strategie della pubblica amministrazione contribuirebbero largamente società fornitrici delle medesime,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che, in questo modo, si determini la subalternità dei singoli settori della pubblica amministrazione nei confronti delle imprese fornitrici, oltrechè una disparità di trattamento nei confronti delle imprese non comprese nel Comitato;

se questo sia un criterio che possa presiedere alla riforma della struttura ministeriale della pubblica amministrazione.

(4-03582)

(4 luglio 1989)

RISPOSTA. – Il processo d'informatizzazione delle amministrazioni pubbliche si è finora sviluppato in maniera disorganica, frammentaria e senza la preventiva valutazione degli obiettivi da raggiungere, individuabili, in estrema sintesi, nel miglioramento della gestione interna dell'amministrazione, nell'accrescimento, soprattutto qualitativo, dei servizi resi ai cittadini e nella creazione di supporti informativi per agevolare e razionalizzare i processi decisionali, politici e amministrativi.

Sostanzialmente sono state acquistate macchine e qualche programma, con i quali si è cercato di sostituire con procedure automatizzate le tradizionali, farraginose procedure manuali; ma niente di più o quasi.

Tra le ragioni fondamentali della predetta situazione vi sono:

mancanza nella pubblica amministrazione di una «cultura» della domanda, in grado di esprimere le proprie esigenze (non tanto tecniche, quanto strategiche) all'offerta;

corrispondente, massiccia presenza dell'«offerta» nel determinare e condizionare le scelte delle amministrazioni pubbliche in materia di informatica;

mancanza di una normativa di coordinamento del fenomeno per la globalità della pubblica amministrazione, in grado di «monitorare» sistematicamente gli sviluppi dell'automazione, sotto il profilo delle iniziative e degli investimenti, e quindi di «saldare» organicamente i programmi predisposti alle singole amministrazioni in conformità ad un quadro di programmazione delle priorità e dei vincoli.

A quest'ultima esigenza ha corrisposto l'articolo 27 della legge-quadro sul pubblico impiego, che ha affidato al Dipartimento della funzione pubblica competenza esclusiva in materia di coordinamento normativo e funzionale dell'informatica nella pubblica amministrazione.

Recentemente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 febbraio 1989, sono state precisate le modalità di svolgimento delle attività di iniziativa e di coordinamento del Dipartimento della funzione pubblica, tra cui acquista particolare rilievo l'avvio di grandi progetti intersettoriali, interessanti una pluralità di amministrazioni pubbliche, centrali e periferiche, all'interno di «aree funzionali» definite come prioritarie.

Le amministrazioni, nel predisporre i programmi triennali di automazione, terranno conto di quanto è stato già realizzato, delle risorse e dei vincoli.

I programmi saranno inoltrati al Dipartimento della funzione pubblica non per un improponibile esercizio di «veto», ma per organizzare con carattere di sistematicità una mappa completa ed organica del fenomeno,

evidenziando le eventuali motivazioni di ridondanza, duplicazione, difformità tecnologica e metodologica delle singole iniziative.

Per quanto concerne l'esigenza di porre in essere attività volte a favorire lo sviluppo di una «cultura» informatica soprattutto nei livelli dirigenziali e direttivi, il Dipartimento della funzione pubblica organizza, in collaborazione con società di informatica, brevi seminari residenziali, nel corso dei quali, su specifici temi, vengono illustrate le grandi potenzialità dell'automazione nel processo di gestione delle amministrazioni pubbliche.

Il ruolo dell'«offerta», nel descritto quadro organizzativo ed operativo delle attività di coordinamento dell'informatica pubblica, non può essere disconosciuto, nè relegato ad un rapporto meramente commerciale.

È opportuno infatti acquisire i dati relativi alle tecnologie, così come offerte, in modo differenziato, sul mercato e alle prospettive di sviluppo, così come delineabili nei processi di programmazione aziendale.

In tale modo è possibile avere informazioni dettagliate sulle specifiche caratteristiche dell'offerta di beni e servizi sul mercato, sia nei tempi brevi sia in quelli lunghi.

Al tempo stesso è agevole orientare la stessa offerta rispetto alle esigenze tecniche dell'amministrazione, sia nel presente sia nel futuro.

È indispensabile la conoscenza mirata del mercato o delle sue probabili prospettive, proprio per evitare una prevalenza ingiustificata dell'offerta sulla domanda, ridotta solo a fattore formale di mercato.

Per altro verso il comitato è privo di compiti decisionali che rimangono della competenza del Ministro, al quale spetta la correlativa responsabilità.

Da tale confronto di idee e di esperienze deriveranno le proposte strategiche per il Ministro della funzione pubblica, che dispone all'interno del Dipartimento di strutture apposite e di una commissione informatica per vagliare dette proposte ed organizzarle, ove ritenute valide, in atti e decisioni.

Un fenomeno complesso, delicato, eterogeneo, come l'informatica, non può essere «governato» trascurando o relegando in posizione marginale una componente fondamentale che interagisce nel suo determinismo.

Importante è invece salvaguardare la più completa autonomia e responsabilità della pubblica amministrazione nel fare le proprie scelte, nell'interesse generale.

Il Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica
GASPARI

(27 settembre 1989)

GRADARI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che, per iniziativa del professor Ugo Martini, docente di ruolo dell'istituto tecnico industriale di Stato «Pacinotti» di Venezia Mestre e consigliere di istituto, la direzione generale istruzione tecnica-divisione quarta del Ministero della pubblica istruzione è stata portata a conoscenza, in data 24 agosto 1988, di perplessità inerenti i problemi amministrativi e gestionali dell'istituto «Pacinotti»;

che l'iniziativa era stata preceduta in data 1° marzo 1988 e 17 marzo 1988 da specifiche richieste di chiarimento al preside dell'istituto su alcune modalità della lavorazione «in conto terzi» e le richieste erano state portate a conoscenza anche del provveditorato agli studi di Venezia;

che non è dato di conoscere eventuali esiti di ispezioni e/o di controlli e/o di verifiche, e comunque nessuno si è premurato di rispondere;

che, in particolare, risulta all'interrogante l'invio da parte del Ministero di un revisore dei conti, ma non risulta disponibile una relazione di merito,

si chiede di sapere:

se sia prevista l'esistenza di laboratori ad uso esclusivo di «lavorazione per conto terzi» con divieto, da parte del preside, di un uso didattico degli stessi;

se sia possibile imputare ai capitoli di bilancio pertinenti ai laboratori didattici l'acquisto di strumenti e materiale di consumo dei lavori «per conto terzi»;

se sia possibile procedere alla ripartizione degli utili senza sottrazione delle spese investite in detti laboratori e senza delibera del consiglio di istituto;

se sia consentito agli operatori svolgere lavoro per «conto terzi» in orario di servizio scolastico;

se sia lecito che i predetti operatori possano avere e detenere in via privata le chiavi d'accesso delle entrate secondarie dell'istituto e dei laboratori;

se sia previsto che il preside (ingegnere elettrotecnico) possa firmare i certificati di analisi chimiche del «conto terzi» sostituendosi al chimico laureato;

se sia normale che le ore di insegnamento dei laboratori siano svolte alla presenza di uno solo dei due insegnanti, o il laureato o il diplomato, e non da entrambi, come da leggi ministeriali;

se rientri nelle attuali disposizioni di legge:

a) che all'inizio e alla fine del periodo scolastico alcuni docenti (di laboratori e officine) possano godere di riduzione d'orario di insegnamento per periodi regolarmente retribuiti senza averne le prerogative;

b) che l'esonero totale dall'insegnamento, previsto secondo legge per il collaboratore vicario, possa essere diviso in due «semi-esoneri» (collaboratore vicario ed altro collaboratore).

Poichè l'interrogante ha motivo di ritenere che le situazioni sottese alle precedenti domande siano presenti nell'istituto «Pacinotti» ed inficino una corretta attività di gestione, si chiede inoltre di sapere:

se il Ministro, una volta accertata la veridicità delle irregolarità esposte, non ritenga di garantire il rispetto delle norme dei decreti delegati e delle leggi vigenti, nonchè la trasparenza amministrativa;

se intenda disporre una adeguata ispezione che consenta l'individuazione delle anomalie e la definizione delle responsabilità.

(4-03023)

(9 marzo 1989)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto, si premette che questo Ministero, al fine di accertare la fondatezza di quanto segnalato, a proposito di presunte irregolarità nella gestione dell'istituto tecnico «Pacinotti» di Mestre, ha conferito specifico incarico ai due funzionari che, negli ultimi tempi, si sono avvicendati, quali rappresentanti dell'amministrazione scolastica, nella veste di revisore dei conti dell'istituto medesimo.

Dalle distinte relazioni ispettive, al riguardo acquisite, non sono comunque emersi elementi atti a comprovare le irregolarità segnalate, in particolare per quanto attiene alla gestione delle lavorazioni «in conto terzi» attuate presso il predetto istituto.

Premesso che, per la realizzazione delle proprie finalità didattiche, la scuola dispone e si avvale di 11 laboratori e di 8 officine, i succitati revisori hanno in effetti accertato che, accanto ed in aggiunta a tali strutture, funzionano anche due piccoli laboratori, ricavati in locali angusti e ubicati su piani diversi, ove si svolgono analisi e prove varie per conto terzi.

Questi due ultimi laboratori, a causa dei ristrettissimi spazi di cui dispongono, sono stati considerati, sin dall'inizio, del tutto inidonei allo svolgimento di attività didattica, come si evince da una relazione a suo tempo redatta dal preside ed approvata dal competente consiglio di istituto fin dal 30 novembre 1987.

Siffatta circostanza era, peraltro, ben nota al docente che, nel mese di marzo del 1988, aveva avanzato le richieste di chiarimento di cui è cenno nell'interrogazione; tale docente, individuato nel professor Ugo Martini, risulta infatti aver sempre sottoscritto, senza eccepire alcunchè, i documenti contabili relativi ai laboratori in parola fino a quando è stato membro della giunta esecutiva.

Non è risultato, inoltre, rispondere al vero che i due laboratori sarebbero preclusi, in modo assoluto, a qualsiasi esercitazione didattica, dal momento che l'accesso agli stessi di singoli insegnanti, anche accompagnati da piccoli gruppi di alunni, viene di norma consentito, come precisato dal capo di istituto, a condizione che vi sia la disponibilità del docente esperto nell'uso delle strumentazioni.

Queste ultime sono inoltre regolarmente inventariate e sono state acquistate per la specifica finalità di realizzare lavorazioni su incarico di terzi.

Per tali lavorazioni vengono tenuti appositi fascicoli distinti «per ditta», che contengono tutti gli elementi necessari, ivi comprese le copie delle fatture emesse e le annotazioni dell'avvenuto incasso delle somme via via accertate.

Tuttavia, l'attività gestita in conto terzi «si realizza nell'ambito della normale contabilità dell'istituto senza gestioni separate», così come prescritto dalle istruzioni ministeriali, a suo tempo impartite con la circolare n. 780 del 1978.

Quanto poi alla posizione del personale ATA – ed in particolare di due collaboratori tecnici – utilizzato presso i laboratori di cui trattasi, essa è risultata, come evidenziato nelle summenzionate relazioni ispettive, conforme agli appositi deliberati consiliari e rispondente ai profili professionali attribuiti agli interessati dalla vigente normativa.

Si desidera conclusivamente assicurare che, anche se dalle relazioni testè citate non si rilevano irregolarità di altro genere, questo Ministero, per il tramite del provveditore agli studi di Venezia, non mancherà di vigilare sull'andamento amministrativo e gestionale dell'istituto medesimo e di porre in essere le misure che dovessero ritenersi eventualmente necessarie nel superiore interesse della scuola.

Il Ministro della pubblica istruzione
MATTARELLA

(20 settembre 1989)

LONGO. – *Al Ministro della pubblica istruzione e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* – Premesso che con nota n. 8774 del 22 dicembre 1988 il provveditore agli studi di Padova, in risposta alla richiesta del 15 dicembre 1988, avanzata da una segretaria di ruolo responsabile dell'ufficio che cura i trattamenti previdenziali e di fine servizio, diretta ad ottenere il compenso di cui al telex del Ministero delle partecipazioni statali n. 8389 del 21 ottobre 1988 per avere raggiunto l'obiettivo indicato nel progetto di produttività presentato *ex* articolo 50, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica n. 266 del 1987, ha risposto testualmente che «tale lavoro non potrà essere compensato con gli accreditamenti ministeriali (*omissis*...) poichè in sede di negoziazione decentrata è stata concordemente respinta dalle cinque parti sindacali la proposta avanzata dalla delegazione di parte pubblica nella quale il suo progetto trovava esplicito riconoscimento, ed è prevalso invece il criterio strettamente egualitario», l'interrogante chiede di conoscere:

1) se i Ministri in indirizzo non ritengano l'emissione, da parte del provveditore agli studi di Padova, dei mandati di pagamento a distribuzione delle somme accreditate sul capitolo 1039AF 1988 (Fondo di incentivazione *ex* commi 11 e 12 dell'articolo 50, decreto del Presidente della Repubblica n. 266 del 1987) difforme e contrastante con l'articolo 50 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 266, con la circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 321 del 7 novembre 1988, nonchè con le direttive specifiche impartite al comma 7 del telex n. 8789 del 21 ottobre 1988, poichè detta distribuzione è avvenuta con criteri «strettamente egualitari», sulla base della «presenza e dell'assenza in servizio», criterio proprio del capitolo 1037;

2) se non ritengano, alla luce di quanto esposto, illegittima l'intesa raggiunta in sede provinciale tra delegazione pubblica e sindacati e contrastante con le disposizioni citate, poichè essa interviene su materia non negoziabile a livello di contrattazione provinciale, quale la modifica dei vincoli di appartenenza di una somma ad un altro capitolo di spesa, e perchè difforme nella sostanza dalle intese nazionali con le organizzazioni sindacali raggiunte e attuate con decreto ministeriale 29 aprile 1988;

3) se non ritengano, di conseguenza, che il comportamento della delegazione pubblica non sia stato conforme alle norme di legge ed alle disposizioni ministeriali impartite con la delega circolare n. 21 del 30 marzo 1988 (in particolare pagina 4, punto 5 e seguenti) e con la circolare n. 321 del 7 novembre 1988;

4) quali misure intendano assumere per ripristinare una situazione di piena legittimità e per garantire comunque la retribuzione di «programmi di lavoro rimasti privi di specifico riconoscimento», come ammette nella citata nota n. 8774 lo stesso provveditore agli studi; in particolare, se il Ministero della pubblica istruzione intenda accogliere la richiesta del provveditore, professor Scarpati, di un ulteriore accreditamento volto a compensare i programmi di lavoro presentati e attuati nel provveditorato. L'interrogante sottolinea l'esigenza di porre riparo alla situazione determinatasi non solo per ragioni di diritto e amministrative, ma anche per eliminare ogni ipotesi – allo stato dei fatti non manifestamente infondata – di intenti discriminatori fra il personale del provveditorato nella gestione dei fondi a vario titolo disponibili per forme di integrazione del normale trattamento retributivo;

5) quali disposizioni il Ministro della pubblica istruzione intenda tempestivamente emanare per far sì che comunque, per il 1989, sia eliminato ogni margine di possibile equivoco nella gestione dei fondi finalizzati a «realizzare iniziative volte a migliorare l'efficienza del lavoro», di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 266 del 1987, commi 11 e 12, evitandone quindi una generica distribuzione a pioggia o un'assegnazione *ad personam* non adeguatamente motivata.

(4-02716)

(12 gennaio 1989)

RISPOSTA. - In merito all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, alla quale si risponde anche per conto del Dipartimento della funzione pubblica, si premette che la materia relativa alla gestione del fondo di incentivazione, destinato al miglioramento dell'efficienza dei servizi a norma dell'articolo 50 (commi 11 e 12) del decreto del Presidente della Repubblica n. 266 del 1987, è stata disciplinata, a seguito degli orientamenti emersi in sede di negoziazione a livello nazionale, con le circolari ministeriali n. 138 del 18 maggio 1988 e n. 312 del 7 novembre 1988.

Relativamente al caso segnalato, quindi, gli appositi finanziamenti avrebbero dovuto essere indirizzati, attraverso specifiche iniziative - in conformità di quanto previsto dalle citate circolari - verso obiettivi concreti e tangibili che, per quanto riguarda l'ultima assegnazione per il 1988, erano stati individuati per settori secondo una scala di priorità (servizio trasmissione dati, archivi, stati matricolari, eccetera) con esclusione di qualsiasi erogazione «a pioggia», priva di riscontri oggettivi.

Il provveditore agli studi di Padova, invece, in deroga agli indirizzi fissati con le predette circolari, risulta aver proceduto ad una ripartizione «equalitaria» del fondo in questione, a ciò indotto, secondo le precisazioni al riguardo fornite, dalla posizione unanimamente assunta da tutti i rappresentanti delle locali organizzazioni sindacali e dalla difficoltà di concordare ulteriori criteri e modalità di verifica.

Lo stesso provveditore ha, in particolare, precisato che i rappresentanti sindacali hanno concordemente respinto la proposta, che pure egli aveva formulato, affinchè, nel contesto degli uffici che presentavano gli elementi all'occorrenza individuati, fosse compreso anche quello che gestisce i trattamenti previdenziali di fine servizio, del quale è responsabile l'impiegata di cui è cenno nell'interrogazione.

A prescindere, comunque, dalle pur valide considerazioni di merito cui ha fatto riferimento l'onorevole interrogante, non pare tuttavia che, nel caso in esame, emergano elementi sufficienti ad impugnare la legittimità del provvedimento che ha recepito *ad litteram*, come dianzi precisato, gli orientamenti delle organizzazioni sindacali.

Di conseguenza, dal momento che l'applicazione delle proposte, volte ad attribuire in modo generalizzato un uguale riconoscimento economico a tutto il personale, ha comportato l'integrale utilizzazione delle risorse disponibili, non sarebbe stato in ogni caso possibile - nè legittimo sotto il profilo procedurale, data la mancata contrattazione preventiva - autorizzare altre iniziative in settori particolari, quale quello cui è addetta l'impiegata di cui trattasi.

Al riguardo va, infatti, considerato che un incremento, sia qualitativo che quantitativo, del rendimento individuale - ammesso che nel caso in

questione sia stato realizzato – non comporta, secondo l'ordinamento vigente, alcun automatico incremento retributivo.

Nè è da ritenere che un eventuale miglioramento della produttività ottenuto mediante la trattazione delle pratiche con sistema computerizzato e nell'ambito del normale orario di servizio – così come sembra essere avvenuto nel caso di specie – possa dar luogo di per sè alla corresponsione di alcun trattamento accessorio.

All'impiegata di cui trattasi potrebbero, tutt'al più, competere, ove ne ricorressero le condizioni, le maggiorazioni del compenso incentivante previste per gli addetti ai servizi meccanografici ed elettronici dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 1984.

Quanto poi alla proposta di sanatoria intesa a considerare come progetto di produttività anche quello presentato dall'impiegata in parola, avanzata dal provveditore agli studi in alternativa alla mancata attuazione di specifiche iniziative di efficienza, si fa presente che essa non ha trovato accoglimento da parte del competente nucleo di valutazione costituito ai sensi dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 266 del 1987, in quanto priva dei necessari requisiti, espressamente previsti dai commi 3 e 10 dello stesso articolo.

Siffatta proposta avrebbe potuto, infatti, adattarsi esclusivamente alle fattispecie individuate nei commi 11 e 12 del citato articolo 50, analogamente alle altre inoltrate dallo stesso ufficio (ad esempio servizio trasmissione dati, archivi, stati matricolari) che, secondo quanto chiaramente disposto dall'articolo 7 del decreto ministeriale 30 ottobre 1988, n. 312, andavano correttamente finanziate con i fondi espressamente assegnati per iniziative a sostegno dell'efficienza delle strutture amministrative. È appena il caso di osservare che, non essendo stata accolta, la richiesta non ha avuto nè poteva avere alcun seguito.

Allo stato dei fatti non sembra quindi sia ipotizzabile alcun intervento da parte dell'amministrazione, non essendosi rilevato dagli elementi in possesso alcun luogo a censure sotto il profilo della legittimità.

Si ritiene di dover, infine, osservare che un'integrazione finanziaria a sanatoria è da ritenere esclusa, oltre che per i motivi suesposti, dalla stessa norma contenuta nell'articolo 14 della legge-quadro n. 93 del 1983, che fa divieto di assumere, in sede di contrattazione decentrata, ulteriori oneri rispetto a quelli già previsti.

Il Ministro della pubblica istruzione
MATTARELLA

(20 settembre 1989)

MORO. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Per sapere:

cosa pensi di fare in merito alle preoccupazioni espresse dall'Associazione genitori del centro professionale «Don Calabria» di Verona sulla riforma della scuola media secondaria, che potrebbe penalizzare i giovani desiderosi di esprimersi nel mondo del lavoro;

quale sia il suo intendimento riguardo a quei centri che, secondo i genitori, vanno ampliati, visto che ogni anno almeno un centinaio di ragazzi rimane fuori da questo tipo di scuola per mancanza di posti. Secondo i genitori dell'Associazione non dare ai giovani adeguata risposta può creare

problemi non indifferenti sul piano umano e sociale: questa è anche l'opinione dell'interrogante.

(4-03199)

(12 aprile 1989)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si premette che questo Ministero, pur condividendo le preoccupazioni espresse in merito all'esigenza che i centri professionali, quale il «Don Calabria» di Verona, siano adeguatamente valorizzati e potenziati, non è istituzionalmente in grado di promuovere le opportune iniziative, tenuto conto che i corsi di formazione, in atto gestiti dai predetti centri, rientrano nelle specifiche attribuzioni delle regioni interessate.

Quanto comunque alle possibili ripercussioni che sui centri in parola potrebbero derivare dalla riforma dell'istruzione secondaria superiore, la questione potrà costituire oggetto di approfondimento nelle pertinenti sedi istituzionali, considerato anche che i progetti di riforma sinora elaborati non mancano di prevedere adeguati raccordi con i cicli di istruzione professionale di competenza regionale.

Il Ministro della pubblica istruzione
MATTARELLA

(20 settembre 1989)

POLLICE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia e delle poste e delle telecomunicazioni e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* – Premesso:

che la normativa vigente sugli straordinari è tranquillamente e costantemente disattesa dalla sede dell'ASST di Catania ed in buona parte degli uffici periferici e centrali dell'ASST in Sicilia;

che circa 30 dipendenti neo-vincitori, ancora in prova, presso la sede dell'ASST di Catania usufruiscono già di ore di straordinario con l'approvazione degli stessi funzionari;

che vengono concessi straordinari, goduti senza adeguata documentazione giustificativa, e missioni per motivi di servizio la cui gravità e necessità è quantomeno discutibile,

l'interrogante chiede di sapere se non si intenda, anche alla luce di una precedente interrogazione da lui presentata, avviare una tempestiva inchiesta ministeriale per far cessare simili anomalie.

(4-02478)

(22 novembre 1988)

RISPOSTA. – Al riguardo, premesso che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei ministri, si comunica che dagli accertamenti svolti tramite i competenti organi periferici è risultato che le prestazioni di lavoro straordinario eseguite dal personale in servizio negli uffici dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici della Sicilia vengono sempre effettuate osservando la normativa vigente in materia.

Per quanto concerne, in particolare, la sede di Catania, è stato accertato che dette prestazioni corrispondono ad effettive esigenze di servizio, esigenze in base alle quali sono stati chiamati a svolgere lavoro straordinario anche alcuni neo-vincitori del concorso per revisore, i quali, ancorchè in prova, risultano validamente inseriti in talune attività di servizio.

Di tutte le prestazioni straordinarie rese esiste agli atti regolare documentazione.

Per ciò che concerne, poi, le missioni, si fa presente che queste vengono effettuate soprattutto da personale che svolge attività tecnica, per comprovate esigenze di servizio o, in particolare, per la salvaguardia degli impianti e dei mezzi trasmissivi.

Nel rendere noto, infine, che presso la procura della Repubblica di Catania è in corso una indagine preliminare diretta ad accertare eventuali responsabilità al riguardo, si significa che, alla luce di quanto sopra riferito, non si ritiene per ora opportuno disporre un'inchiesta amministrativa ministeriale sulla vicenda.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

(23 settembre 1989)

POLLICE. – *Ai Ministri delle partecipazioni statali e delle poste e delle telecomunicazioni e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* – Per conoscere:

se corrisponda al vero che le stazioni telefoniche periferiche dell'ASST sono classificate per categorie e che per ogni categoria è predeterminato il numero e la qualifica delle unità di personale da adibirvi;

in caso affermativo, quale sia l'elenco di esse, la categoria d'appartenenza, il numero di unità previsto, nonchè il numero di unità ad esse effettivamente applicate singolarmente;

se corrisponda al vero che molte funzioni di dette stazioni telefoniche sono state eliminate e, per alcune di esse, non sussiste alcuna giustificazione al loro mantenimento in funzione;

se sia stato predisposto un adeguato programma di chiusura, i tempi di attuazione di esso o per lo meno un programma di riduzione del personale applicato;

in caso negativo quali siano le motivazioni;

se le stazioni telefoniche di Bergamo e Brescia siano tra quelle che ormai non svolgono più alcuna funzione (in caso negativo si chiede di conoscere quale funzione svolgano) ma presso le quali, tuttavia, risulta applicato un numero di persone superiore a quello previsto;

in caso affermativo, poichè il fatto, se vero, comporterebbe un danno oggettivo per l'erario, se sia stata presentata denuncia alla procura generale della Corte dei conti o se si intende presentarla.

Del tutto, comunque, si chiede adeguata e puntuale motivazione.

(4-02650)

(21 dicembre 1988)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che l'organizzazione delle stazioni telefoniche dell'ASST è stata stabilita con decreto ministeriale 26 aprile 1984 il quale ha ripartito le stesse in tre classi determinando, altresì, la dotazione organica del personale tecnico ed amministrativo di ognuna di esse.

Tale decreto ha subìto successive modifiche in relazione alle variate esigenze funzionali e strutturali derivanti dall'evoluzione della rete nazionale delle telecomunicazioni.

Di conseguenza sono state diminuite le funzioni svolte da alcune stazioni ed aumentate quelle di altre, mentre alcune, infine, sono state dismesse.

In particolare dal 1985 al febbraio 1989 sono state disattivate 4 stazioni telefoniche di prima classe e 29 stazioni telefoniche di terza classe, i cui dipendenti sono stati trasferiti ad altre sedi.

L'attuale organizzazione e dotazione del personale delle stazioni telefoniche è desumibile dagli allegati prospetti.

Si precisa, tuttavia, che la situazione è in continua evoluzione, tant'è che sono attualmente allo studio ulteriori modifiche; pertanto, nel caso in cui le stesse dovessero comportare variazioni nell'applicazione del personale, non si mancherà di provvedere al trasferimento degli interessati.

Il problema dell'applicazione del personale è, comunque, sempre all'attenzione dei competenti organi dell'ASST, ed invero, nel dicembre 1988, tutti gli ispettorati di zona sono stati invitati a realizzare, anche attraverso la mobilità interna, una corretta distribuzione del personale dipendente.

Per ciò che riguarda il personale tecnico dell'esercizio e quello amministrativo, si è recentemente proceduto alla determinazione provvisoria degli assegni come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325.

I prospetti di cui sopra sono stati inviati, unitamente a quelli riguardanti tutti gli altri uffici dell'ASST, al Dipartimento della funzione pubblica.

Si significa, infine, che dagli accertamenti effettuati sono emerse situazioni di esubero o di carenza di personale in varie stazioni telefoniche.

In particolare a Bergamo è stata rilevata una temporanea eccedenza di 2 unità e di 4 unità a Brescia; poichè, però, si tratta di stazioni telefoniche che tuttora svolgono funzioni essenziali, suscettibili di evoluzione, il definitivo assestamento degli organici avverrà non appena la riorganizzazione attualmente allo studio diventerà operativa.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

(23 settembre 1989)

POLLICE. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che in data 25 gennaio 1989 il commissario straordinario della USL/35 di Catania ha firmato una delibera con la quale autorizzava l'accredito a favore della Cassa centrale di risparmio VE di lire 3.099.143.083 a fronte di una anticipazione della stessa Cassa centrale, tesoriere della USL, a favore della ditta «Sintesi» snc;

che in tale delibera, tra l'altro, è affermato che si tratta di «una vicenda caratterizzata da comportamenti del tutto singolari in molti dei suoi protagonisti»;

che tale anticipazione del tesoriere era dovuta ad una sentenza con la quale la pretura di Catania condannava la USL/35 al pagamento di alcune fatture emesse dalla ditta «Sintesi»;

che la dodicesima legione della Guardia di finanza di Catania in un rapporto alla magistratura, trasmesso al sostituto procuratore, dottor Paolo Giordano, rilevava che la ditta «Sintesi» non aveva potuto fornire la merce fatturata di cui si chiedeva il pagamento alla USL/35;

che il giorno 8 ottobre 1987 il titolare della società «Sintesi» snc, nel corso di un interrogatorio, confermava al magistrato di non aver fornito la merce fatturata,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga doveroso accertare i motivi per i quali non si è provveduto al sequestro delle fatture, interrompendo l'azione assurda di recupero dei crediti messa in atto dalla società «Sintesi»;

quali siano stati i motivi per cui nessuno ha eccepito, in sede civile, la falsità della documentazione prodotta dalla società «Sintesi» e come mai il magistrato non ne fosse a conoscenza;

se non si intenda verificare contemporaneamente il danno che la pubblica amministrazione ha subìto e se vi siano state omissioni o difese infedeli.

(4-03037)

(14 marzo 1989)

RISPOSTA. – Le informazioni trasmesse dal procuratore della Repubblica e dal pretore di Catania, tramite il procuratore generale, e dal presidente di quella corte d'appello, consentono di precisare nei termini seguenti lo svolgimento della complessa vicenda che forma oggetto dell'interrogazione.

In relazione ai fatti in questione risulta iscritto al n. 2455/88A della procura della Repubblica di Catania procedimento penale a carico di due persone, imputate, la prima, di truffa aggravata in danno della USL n. 35 di Catania, la seconda del reato di cui all'articolo 324 del codice penale.

Detto procedimento penale è stato stralciato, giusta ordinanza di separazione del 4 giugno 1988 di quell'ufficio, dal procedimento penale iscritto al n. 3755/87 «A» a carico di nove soggetti imputati di concussione, attualmente pendente dinanzi al locale tribunale, nella fase del dibattimento, nel quale furono emessi gli ordini di cattura n. 423/87 ROC del 30 novembre 1987 e n. 1/88 ROC del 4 gennaio 1989 nei confronti di sette persone.

Come è noto, la detta USL, a seguito di tale iniziativa giudiziaria, fu commissariata dal presidente della regione Sicilia e tale gestione straordinaria dura tuttora.

Per una migliore intelligenza delle questioni sollevate dalla interrogazione parlamentare suindicata, giova precisare che a causa di croniche disfunzioni dell'apparato amministrativo della USL n. 35 di Catania era invalsa la prassi, non conforme alle norme di legge (articoli 58 e 59 della legge regionale n. 69 del 1981) e regolamentari, limitatamente alle forniture di carattere specialistico per le quali non esistono prodotti similari in commercio, che dette forniture fossero effettuate direttamente dalle varie ditte distributrici, previa semplice richiesta scritta del primario del reparto, convalidata dal coordinatore sanitario e dall'ufficio di farmacia nonchè dall'ufficio provveditorato. Il comitato di gestione, poi, adottava una deliberazione di ratifica in sanatoria, con efficacia *ex tunc*, con cui autorizzava la fornitura e l'emissione del relativo mandato di pagamento dopo aver acquisito le bolle di consegna e i visti di congruità degli uffici amministrativi.

Questa prassi era invalsa perchè non si riusciva a programmare per tempo il reale fabbisogno di materiali sanitari e perchè d'altra parte l'ordinaria procedura (richiesta di commissione d'ordine, acquisizione di preventivi di spesa, deliberazione di acquisti, e via dicendo) non avrebbe consentito di fronteggiare l'urgenza delle richieste dei vari reparti e divisioni ospedaliere.

Il 10 luglio 1985, il primario della divisione di ortopedia e traumatologia del presidio ospedaliero «Vittorio Emanuele» richiedeva per iscritto alla ditta «Sintesi» snc, con sede in Catania, diversi tipi di materiale, peraltro senza precisare che si trattava «di materiale specialistico con carattere di esclusività» e senza autorizzazione del coordinamento sanitario.

L'unica bolla di consegna del materiale risulta essere stata vistata direttamente dalla divisione di ortopedia senza la preventiva presa in carico del magazzino di farmacia della USL n. 35. Inoltre, ognuna delle bolle di accompagnamento reca la dichiarazione del primario della divisione che «la merce di cui alla presente bolla è stata regolarmente consegnata ed utilizzata per il fabbisogno del reparto».

L'ufficio di direzione della USL, cui la questione fu sottoposta, fra l'ottobre e il dicembre 1986, deliberò di sospendere il pagamento della fornitura e l'ufficio legale espresse con nota 2 gennaio 1987 al presidente del comitato di gestione il parere di informare il procuratore della Repubblica, di promuovere procedimento disciplinare nei confronti del primario della divisione di ortopedia, di disporre indagini ispettive al fine di verificare l'avvenuto consumo del materiale e le giacenze.

Frattanto, la società «Sintesi» aveva ottenuto, in data 13 dicembre 1986 decreto ingiuntivo dal presidente del tribunale per il credito di lire 2.771.848.136. Tale decreto venne opposto con atto di citazione dell'avvocato Aldo Bongiardo, nominato con deliberazione presidenziale n. 1678 del 30 dicembre 1986, ratificato con deliberazione del comitato di gestione n. 149 del 20 febbraio 1987.

All'udienza del 6 febbraio 1988 le parti si accordarono nel senso che la USL rinunziava al giudizio di opposizione, giusta procura speciale rilasciata al proprio legale con delibera presidenziale non ratificata e la ditta Sintesi accettava la rinunzia, rinunziando a sua volta al decreto ingiuntivo.

Le parti, cioè, addivennero ad un accordo in seguito alla iniziativa adottata dal suddetto legale il 26 gennaio 1987, con nota indirizzata al presidente della USL, con la quale, premesso che «dopo un'attenta indagine ordinata dall'amministrazione, si era appurato che la maggior parte dei materiali forniti era stata utilizzata e consumata dalle divisioni di ortopedia e oculistica», si invitava la USL a un bonario componimento, richiamando il principio dell'arricchimento indebito, anche per evitare l'esborso di ulteriori somme per interessi legali e per il danno di svalutazione.

Non è dato sapere quali accordi extragiudiziari fossero stati elaborati. Tuttavia, a seguito di parere *pro veritate* del 26 marzo 1987 di un proprio esperto, la USL decideva di non presentare, allo stato, denunzia alla procura della Repubblica e di attendere il completamento delle indagini disposte dall'ufficio di direzione.

Nel maggio 1987 iniziava il procedimento disciplinare a carico del primario della divisione di ortopedia e traumatologia del presidio ospedaliero «Vittorio Emanuele».

Tra il gennaio e il giugno 1987, si accertava:

1) che vi era (alla data del 24 gennaio 1987) una giacenza di cui all'apposito verbale redatto da funzionari dell'ufficio di farmacia;

2) che parte del materiale era stato consumato nella divisione di ortopedia, peraltro in misura pressochè uguale ai consumi effettuati negli altri anni;

3) che la restante parte del materiale era stata consumata dalle divisioni di chirurgia plastica e ustionati, di chirurgia di urgenza, di patologia chirurgica, di anestesia, di rianimazione e di chirurgia toracica.

Inoltre, la commissione, composta da tre professori e officiata dalla USL, con verbale del 20 giugno 1987 concludeva col ritenere «che il materiale consumato (compreso quello extra-divisionale) corrispondesse approssimativamente alle esigenze riguardanti l'attività svolta nel 1986 e parte nel gennaio 1987 della divisione di ortopedia».

Presumibilmente a seguito di tali indagini, favorevoli alla ditta, questa ripropose l'istanza per decreto ingiuntivo, ottenuto dal presidente del tribunale e notificato in data 23 giugno 1987, per la somma di lire 2.753.180.536. Avverso tale decreto, la USL propose opposizione giusta delibera presidenziale n. 940 del 3 luglio 1987, nella quale si faceva riferimento non alla circostanza della inesistenza della fornitura, ma al fatto che la merce descritta nelle fatture non risultava «ordinata» nè «presa in carico» «in conformità alle procedure stabilite dalle vigenti norme di legge» e che «non risultava essere stata esperita gara per l'acquisto di detto materiale sanitario».

Intanto, la «Sintesi» snc iniziava procedura esecutiva, in forza del provvedimento monitorio sopra indicato.

Con atto del 2 febbraio 1988 la società procedente pignorava presso la CCRVE di Catania le somme ivi depositate a nome della USL n. 35 di Catania, citando il presidente del predetto istituto bancario a rendere la dichiarazione di terzo all'udienza del 16 febbraio 1988.

Non essendo stata sospesa la esecuzione in pendenza del giudizio di opposizione, dopo la verbalizzazione della dichiarazione del terzo, con provvedimento del 25 marzo 1988 venivano assegnate le somme di lire 2.857.416.087 in favore della «Sintesi» snc, di lire 179.811.831 in favore del Banco di Roma e di lire 54.701.768 in favore della Banca del Monte Sant'Agata, creditori successivamente intervenuti.

Con nota n. 185-*bis* del 17 luglio 1988, il presidente del comitato di gestione della USL n. 35, premesso un breve richiamo a quanto è stato sopra esposto, informava la procura della Repubblica che non aveva ritenuto di dar luogo ad alcun pagamento nei confronti della ditta sino a definizione giudiziale.

La procura della Repubblica di Catania, con nota n. 1453/88 AR del 12 febbraio 1988, in seguito alla segnalazione della USL n. 35, incaricava la Guardia di finanza di svolgere accurate indagini per accertare specificatamente le modalità di consegna e di conservazione del materiale in questione, nonchè se anche altri primari avevano richiesto materiali sanitari a ditte fornitrici.

Precedentemente, analoga richiesta era stata avviata con nota n. 275/87 protocollo anonimi del 13 luglio 1987, indirizzata alla Guardia di finanza, sulla base di un esposto a firma del sedicente Orazio Santonocito.

Il locale nucleo di polizia tributaria riferiva con il rapporto n. 1445/AG del 27 luglio 1987, dopo l'accesso nei locali della società, che era necessario un approfondimento di indagini circa la fornitura alla divisione di ortopedia.

L'ufficio procedente, con decreto n. 275/87 PA del 9 settembre 1987, disponeva l'accesso della Guardia di finanza presso gli uffici della USL, l'esibizione di «ogni atto e documento relativo ai rapporti» della USL con la

ditta «Sintesi», e ordinava il sequestro «di ogni atto e documento» che la Guardia di finanza avrebbe ritenuto utile e pertinente, ivi compresi i decreti di ingiunzione e eventuali atti di opposizione.

Con rapporto n. 1747/AG del 9 ottobre 1987, la Guardia di finanza comunicava di aver eseguito l'anzidetto provvedimento emesso il precedente 9 settembre 1987, assicurando di aver acquisito la documentazione relativa alla vicenda in questione e riservando di comunicare l'esito delle ulteriori indagini in corso.

L'esito degli accertamenti compiuti veniva riferito con il voluminoso rapporto n. 1604/AG del 18 giugno 1988 confluito nel procedimento penale n. 2455/88 «A» cui inizialmente si è fatto cenno.

Tali accertamenti davano per certo che oltre i 2/3 della fornitura sarebbero stati effettivamente consegnati, anche se con procedura anomala; mentre per la residua parte non vi era prova dell'avvenuta consegna.

Data la complessità delle questioni, il procedimento penale n. 2455/88 «A» è stato formalizzato, con richiesta al giudice istruttore di disporre perizia collegiale tecnico-contabile al fine di accertare, oltre a violazioni di carattere fiscale, se la fornitura di cui trattasi è stata in tutto o in parte consegnata alla USL n. 35.

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

(28 settembre 1989)

POLLICE. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che da tempo l'attività dell'organizzazione sindacale «Coordinamento di Base delegati delle poste e delle telecomunicazioni» ha messo in evidenza gravi responsabilità gestionali e paurose lacune strutturali ed organizzative presso l'Ufficio delle poste e delle telecomunicazioni di Pisa ferrovia;

che l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, tra gli altri provvedimenti, ha inviato in quella sede il proprio funzionario dottor Francesco Di Nuzzo;

che, dopo un'iniziale disponibilità concretizzatasi con un incontro, al Coordinamento di Base è stata fatta mancare ogni più modesta e lecita informazione, malgrado richieste e sollecitazioni;

che si è verificata un'incompresibile ed ingiustificata chiusura di ogni relazione, sia pure nei soli limiti della convivenza e dell'opportunità stessa dell'azienda;

che si sono manifestati interventi a dir poco sconcertanti, in relazione alle «disfunzioni» denunziate;

che, per esempio, si constata il blocco di ogni attività di lavoro straordinario per il personale interno viaggiante, mentre non si pongono limiti ad operatori inviati dall'esterno,

l'interrogante chiede di sapere:

se risulti che il direttore di Pisa ferrovia sia stato ritenuto responsabile di «danni» per oltre cinque milioni di lire e per quali circostanze e modi ciò sia avvenuto;

se e quali iniziative siano state attuate e quali prospettive siano programmate per migliorare la condizione complessiva di quella situazione

da tempo notoriamente preoccupante sotto l'aspetto della regolarità amministrativa e della funzionalità dei servizi.

(4-03371)

(16 maggio 1989)

RISPOSTA. - Al riguardo si fa presente che, effettivamente, presso l'ufficio di Pisa ferrovia la carenza di organico, aggravata da una organizzazione dei turni lavorativi - cosiddetti turni in quarta - non in linea con quella attuata in ambito nazionale, ha provocato notevoli giacenze e conseguenti disagi all'utenza.

Per porre fine a tale irregolare situazione sono stati predisposti, sulla base degli accertamenti esperiti in merito da un ispettore del movimento postale appositamente inviato presso l'ufficio in parola, nuovi turni di lavoro ed è stato revisionato l'assegno di personale.

La nuova organizzazione e l'assunzione di un congruo numero di unità straordinarie hanno consentito il graduale smaltimento delle giacenze ed hanno riportato la situazione presso le sezioni «arrivi e partenze» e «recapito» alla normalità; è auspicabile che un ulteriore miglioramento dei servizi possa verificarsi con l'attivazione del nuovo centro operativo postale prevista per la fine del corrente anno.

Per quanto attiene al blocco di attività di lavoro straordinario che ha interessato, per un breve periodo, il personale interno viaggiante, si fa presente che tale provvedimento si è reso necessario perchè il personale in questione aveva già effettuato, a causa dei ritardi registrati in quel periodo nel servizio ferroviario, un quantitativo di ore straordinarie superiori al contingente mensile consentito.

Liquidata, pertanto, la cifra massima autorizzata, si è proceduto, d'intesa con i rappresentanti del personale interessato, a tramutare l'eccedenza di ore straordinarie lavorate in giorni di riposo compensativo.

In merito, poi, alla asserita responsabilità contabile in cui sarebbe incorso il direttore provinciale di Pisa, si fa presente che da accertamenti esperiti è emerso che il personale incaricato della compilazione delle note relative al pagamento delle competenze accessorie aveva erroneamente attribuito il premio di incentivazione anche al personale impegnato nei turni di lavoro straordinario.

Il direttore, accertato l'errore, ha immediatamente disposto il recupero delle somme indebitamente erogate ma, trattandosi di cifra relativamente modesta (circa un milione) non ha ritenuto di dover disporre un procedimento disciplinare limitandosi, invece, a richiamare severamente i responsabili dell'irregolarità commessa ad usare maggiore attenzione in avvenire.

Si soggiunge, infine, che la direzione provinciale di Pisa, interpellata in merito alla asserita mancanza di disponibilità dimostrata nei confronti dei rappresentanti dell'organizzazione sindacale «coordinamento di base», ha assicurato di aver sempre ottemperato al dovere di informazione relazionando periodicamente la predetta organizzazione, al pari delle altre, in via ufficiale, sui dati più significativi riguardanti la struttura degli uffici e l'organizzazione del lavoro e del personale.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

(23 settembre 1989)

SALERNO. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso che con circolare ministeriale del 5 giugno 1984, n. 23720/625/FL, il Ministero della pubblica istruzione ha espresso il parere di mantenere, per il passaggio di ruolo degli insegnanti di scuola materna al ruolo della scuola elementare successivamente al 1° febbraio 1981, nel nuovo ruolo l'anzianità di carriera ed economica già maturata in quello di provenienza, trattandosi nella fattispecie considerata di passaggio di ruolo nell'ambito della medesima qualifica funzionale cui corrisponde un unico livello retributivo;

considerato che con successiva circolare ministeriale del 28 luglio 1987, n. 230, il richiamo alle motivazioni e indicazioni fornite con la circolare di cui sopra ed il contesto della nuova disposizione hanno ingenerato contrastanti risultanze,

l'interrogante chiede di conoscere se ad una insegnante di scuola materna, con sei anni di ruolo, transitata nel ruolo della scuola elementare a decorrere dal 1984-85, debbano essere riconosciuti per intero - ai fini giuridici ed economici - i sei anni di anzianità maturati nella medesima qualifica funzionale (articolo 46 della legge n. 312 del 1980) oppure nella misura ridotta di cinque anni e quattro mesi ai fini giuridici ed economici e otto mesi ai soli fini economici.

(4-03271)

(27 aprile 1989)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto, si fa presente che la materia, relativa al passaggio dal ruolo degli insegnanti di scuola materna al ruolo della scuola elementare, ha costituito oggetto ultimamente della circolare ministeriale n. 151 del 3 maggio 1989, le cui istruzioni sono state emanate a chiarimento di quelle già impartite con la circolare n. 230 del 28 luglio 1987.

Al riguardo è stato, in particolare, precisato che agli insegnanti di scuola materna, che abbiano ottenuto il passaggio di cui trattasi dopo il 1° febbraio 1981, va mantenuta nel nuovo ruolo, ai soli fini economici, l'anzianità maturata nel ruolo di provenienza, dal momento che tale passaggio è avvenuto nell'ambito della medesima qualifica funzionale.

Pertanto il trattamento retributivo spettante, nella fattispecie, è quello correlato alla suddetta anzianità, non trovando di fatto applicazione, sempre ai fini economici, le norme sul riconoscimento dei servizi contenute nella legge n. 576 del 1970 e successive modificazioni.

A tali norme occorrerà, invece, continuare a fare ricorso ove si tratti di calcolare l'anzianità di ruolo e quella pre-ruolo valutabile in ordine alle posizioni di stato giuridico (trasferimenti, assegnazioni provvisorie).

Nel caso specifico, la docente cui ha fatto riferimento l'onorevole interrogante avrà diritto ad un trattamento economico rapportato ad una anzianità utile di anni 6, mentre, per quello che attiene alla posizione di stato giuridico, potrà contare su un'anzianità utile di anni 5 e mesi 4.

Il Ministro della pubblica istruzione
MATTARELLA

(20 settembre 1989)

SALVATO. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che con decreto ministeriale 6 dicembre 1988, il dottor Scotto Di Clemente, il dottor Conedda e il dottor Mesessa de Dovitiis sono stati

trasferiti dall'ospedale psichiatrico giudiziario di Napoli all'ospedale psichiatrico giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto;

che in data 7 novembre 1988 era stato già trasferito il dottor Bruno Costa ugualmente dall'ospedale psichiatrico giudiziario di Napoli a quello di Barcellona Pozzo di Gotto;

che questi trasferimenti creano serie difficoltà per il funzionamento dell'ospedale psichiatrico giudiziario di Napoli,

l'interrogante chiede di sapere:

1) i reali motivi di questi trasferimenti;

2) i criteri di programmazione rispetto al personale e all'utenza;

3) i motivi per i quali, a seguito dell'ultimo concorso per ben 29 posti di medico di ruolo per gli ospedali psichiatrici giudiziari, il Ministero abbia omesso di provvedere ad aumenti di personale di tale qualifica per la Sicilia.

(4-02593)

(15 dicembre 1988)

RISPOSTA. – La direzione dell'ospedale psichiatrico giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto, a seguito della sospensione dal servizio del titolare della sede, è stata per lungo tempo retta, a turno, dal personale direttivo con incarico di missione per la difficoltà di reperire altro personale.

Su una dotazione organica di 40 unità, infatti, il personale direttivo del ruolo sanitario presente ammonta a 25 unità.

La competente direzione generale di questo Ministero, pertanto, al fine di assicurare stabilità ed efficienza nella conduzione del predetto ospedale psichiatrico, ha ritenuto necessario adottare i provvedimenti di trasferimento ai quali fa riferimento l'onorevole interrogante, avuto riguardo alle rispettive situazioni familiari, nonchè all'anzianità di servizio degli interessati.

Per quanto concerne i motivi per i quali, a seguito dell'ultimo concorso per 29 posti di medico del ruolo direttivo sanitario, il Ministero ha omesso di provvedere ad aumenti di personale di tale qualifica per la Sicilia, si segnala che il detto concorso è stato indetto in attuazione della legge 22 agosto 1985, n. 444, con la quale sono state impartite disposizioni in merito ai «provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali».

Pertanto, ai sensi del comma 1 dell'articolo 7 della succitata legge, questa amministrazione è stata vincolata a destinare i vincitori del concorso in argomento presso le sedi indicate nella tabella B, allegata alla legge stessa, la quale, nell'individuare le circoscrizioni nell'ambito delle quali è stato determinato il numero dei posti da mettere a concorso, non ne ha previsto alcuno per la regione Sicilia.

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

(28 settembre 1989)

SANESI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso che da oltre sei mesi pende presso la procura generale della Repubblica di Firenze un

esposto nel quale un imprenditore fiorentino documenterebbe gravi casi di corruzione nella gestione del settore appalti per lavori stradali dell'assessorato ai lavori pubblici del comune di Firenze;

considerato che sull'argomento in questione il consiglio comunale di Firenze ha recentemente, all'unanimità, varato una commissione consiliare di indagine e che in tale seduta – svoltasi in forma segreta per quanto concerne questo elemento – l'onorevole Marco Cellai ha fornito i nominativi di dipendenti comunali inseriti nel suddetto esposto;

rilevata la gravità morale e politica dell'intera questione che fa seguito a precedenti episodi di corruzione avvenuti nel comune di Firenze, così come rilevato dalla magistratura fiorentina;

appreso che non si ha notizia, a sei mesi dal suddetto esposto, di alcuna iniziativa e indagine della magistratura fiorentina in merito all'esposto in questione e che tale inerzia non avrebbe neppure prodotto le iniziali «comunicazioni giudiziarie» di garanzia per gli eventuali indagati;

considerata la gravità di un siffatto comportamento della magistratura fiorentina,

l'interrogante chiede di conoscere le valutazioni del Governo circa tale inerzia, che appare tanto più ingiustificabile, quanto più rilevante risulta per i cittadini l'effettivo raggiungimento della verità e di un trasparente rapporto con le istituzioni tutte.

(4-03298)

(2 maggio 1989)

RISPOSTA. – In relazione alla vicenda cui l'onorevole interrogante si riferisce pende in sede istruttoria presso la procura della Repubblica di Firenze il procedimento penale n. 3937/88 «C» relativo ad un esposto presentato in data 12 dicembre 1988.

Dalle informazioni della procura generale risulta che detto procedimento ha avuto ed ha il suo regolare corso con il compimento di indagini di polizia giudiziaria e di atti istruttori, ivi comprese comunicazioni giudiziarie, sulle quali non è possibile riferire in dettaglio stante il riserbo istruttorio.

Va aggiunto che presso la stessa procura generale pendeva procedimento penale, instaurato a seguito di indagine conoscitiva, in ordine a presunte irregolarità in appalti, diverse da quelle del procedimento già iscritto presso la procura della Repubblica.

Tale procedimento (n. 55/89 RG procura generale) è stato trasmesso alla procura della Repubblica di Firenze per l'ulteriore corso.

Si segnala infine che, a seguito di notizie apparse in epoca assai recente su organi di stampa e relative a denunzia di irregolarità su ulteriori appalti, l'ufficio di procura generale ha comunicato il contenuto della denunzia stessa alla procura della Repubblica di Firenze unitamente ad una richiesta del sindaco di quella città per lo svolgimento di articolate indagini, al fine di fare completa luce sulle affermazioni del denunciante.

A seguito di ciò la procura della Repubblica di Firenze ha aperto nuovo procedimento per l'identificazione degli eventuali reati e dei presunti responsabili.

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

(28 settembre 1989)

SPECCHIA. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che nei mesi scorsi il provveditorato agli studi di Brindisi ha predisposto ed inviato al Ministro della pubblica istruzione il piano delle nuove istituzioni scolastiche per l'anno 1989-90, proponendo, tra l'altro, le aggregazioni del liceo classico di Ostuni al liceo classico di Brindisi e del liceo scientifico di Mesagne al liceo scientifico di Brindisi;

che nella formulazione di detto piano e quindi anche nella proposta relativa al liceo classico di Ostuni ed al liceo scientifico di Mesagne il provveditore agli studi di Brindisi non ha ritenuto di coinvolgere, almeno a livello di informazione, le scuole interessate, gli enti locali ed i distretti scolastici;

che, anche per questo motivo, il piano risponde ad una applicazione burocratica, formale e restrittiva dell'ordinanza ministeriale 31 luglio 1988 e della legge n. 426 del 1988 e non tiene invece in alcun conto la specificità delle diverse realtà della provincia di Brindisi e la necessità di erogare servizi primari ed importanti alla collettività, così come espressamente previsto dalla stessa legge n. 426;

che, per quanto riguarda in particolare il liceo scientifico di Mesagne, non è stato considerato che si tratta dell'unica scuola di tale tipo nel distretto scolastico 023 e in quello vicino 024 e che queste realtà territoriali hanno caratteristiche socio-economiche assolutamente non assimilabili a quelle della città di Brindisi;

che, per quanto riguarda invece il liceo classico di Ostuni, non sono state tenute in alcun conto:

a) le esigenze delle popolazioni interessate (comuni di Ostuni, Carovigno, San Vito dei Normanni, Cisternino e Fasano);

b) l'esistenza nella provincia di Brindisi di soli tre licei classici;

c) l'aumento, in questi ultimi anni, delle classi del liceo classico di Ostuni;

d) i disagi che deriverebbero dalla mancanza di autonomia, anche a causa della distanza tra Brindisi e Ostuni (35 chilometri);

e) la diversità della realtà socio-economica di Brindisi rispetto a quella di Ostuni e degli altri comuni della zona nord della provincia;

f) le difficoltà gestionali che deriverebbero dall'aggregazione, a causa del numero eccessivo di classi (63);

g) i 55 anni di meritoria storia del liceo classico di Ostuni;

rilevato:

che il consiglio scolastico provinciale ha espresso contrarietà ai criteri adottati dal provveditorato nella formulazione del piano ed in particolare alla soppressione dell'autonomia del liceo classico di Ostuni e del liceo scientifico di Mesagne;

che analoga contrarietà è stata espressa dalle organizzazioni sindacali e dai comuni interessati,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di salvaguardare l'autonomia del liceo classico di Ostuni e del liceo scientifico di Mesagne, assicurando così in maniera più funzionale un servizio qualificato ai cittadini delle zone nord e sud della provincia di Brindisi.

(4-03083)

(29 marzo 1989)

RISPOSTA. – In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si fa presente che per l'anno scolastico 1989-90 il liceo classico di Ostuni ed il liceo scientifico di Mesagne continueranno a funzionare autonomamente, così come auspicato dall'onorevole interrogante, in quanto sono venuti a mancare i presupposti per i quali il provveditore agli studi di Brindisi aveva proposto la fusione del liceo classico di Ostuni con quello di Brindisi e quella del liceo scientifico di Mesagne con il liceo scientifico «Monticelli» di Brindisi.

Come espressamente previsto dalla legge n. 426 del 1988, le proposte di soppressione, di fusione e di trasformazione devono essere limitate al numero delle previsioni delle cessazioni dal servizio dei presidi dei corrispondenti tipi di scuole o istituti da collocare a riposo per l'anno scolastico 1989-90.

Poichè i due presidi dell'ordine classico e scientifico della provincia, per i quali era stato previsto il collocamento a riposo, hanno chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio, le proposte in questione non hanno potuto trovare accoglimento.

Il Ministro della pubblica istruzione
MATTARELLA

(20 settembre 1989)

TRIPODI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che a Brancaleone (Reggio Calabria) esiste da circa 15 anni una sezione staccata dell'istituto tecnico statale commerciale e per geometri «U. Zanotti Bianco» di Bova Marina, composta di 13 classi e frequentata da circa 280 alunni;

che, in considerazione del disagio dei docenti e degli alunni determinato dalla distanza di circa 20 chilometri da Bova Marina, sia gli organi collegiali dell'istituto che i genitori e gli studenti hanno sollecitato il riconoscimento dell'autonomia, avanzando regolare istanza al Ministro della pubblica istruzione,

l'interrogante chiede di sapere quali misure saranno adottate per l'accoglimento dell'aspirata autonomia.

(4-03109)

(29 marzo 1989)

RISPOSTA. – In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si fa presente che la richiesta avanzata dall'amministrazione provinciale di Reggio Calabria, intesa ad ottenere, per l'anno scolastico 1989-90, l'autonomia della sezione staccata dell'istituto tecnico commerciale di Brancaleone, attualmente dipendente dall'istituto tecnico commerciale e per geometri «U. Zanotti Bianco» di Bova Marina, non ha potuto trovare accoglimento.

L'articolo 5 dell'ordinanza ministeriale 31 luglio 1988 prevede, infatti, come obiettivo tendenziale del piano di razionalizzazione della rete scolastica il limite minimo di almeno 25 classi per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, mentre la scuola in parola ha una consistenza di 11 classi.

Peraltro la sezione staccata e la sede centrale dell'istituto in argomento ricadono entrambe nello stesso distretto scolastico n. 31 di Bova Marina.

Si fa presente, infine, che in merito alla richiesta di autonomia il consiglio scolastico provinciale, nella seduta del 18 novembre 1988, aveva espresso il suo parere non favorevole.

Il Ministro della pubblica istruzione
MATTARELLA

(20 settembre 1989)

VIGNOLA. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Per sapere, in conseguenza dei decreti del Ministro del tesoro del 30 luglio 1986 e dell'8 maggio 1987 relativi alla individuazione dei capitoli di spesa di investimento del bilancio dello Stato rispettivamente per l'anno finanziario 1986 e 1987 per i quali si stabilisce la quota di riserva da destinare agli interventi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 918, per quali opere siano stati assunti impegni e per quali importi, e quali erogazioni di somme siano avvenute per opere in corso o ultimate sui seguenti capitoli del bilancio del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per i relativi importi, riservati nei citati decreti:

Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni

– anno finanziario 1986

cap. 501	L.	45.118.000.000
cap. 502	L.	10.719.000.000
cap. 503	L.	3.800.000.000
cap. 504	L.	1.150.000.000
cap. 509	L.	11.682.000.000
cap. 510	L.	1.800.000.000
cap. 511	L.	280.000.000
cap. 519	L.	5.312.000.000
cap. 520	L.	1.647.000.000
cap. 521	L.	800.000.000
cap. 522	L.	2.200.000.000
cap. 523	L.	29.400.000.000
cap. 524	L.	27.200.000.000
cap. 525	L.	57.000.000.000
cap. 526	L.	103.500.000.000
cap. 527	L.	15.200.000.000
cap. 529	L.	11.030.000.000
cap. 530	L.	6.000.000.000

– anno finanziario 1987

cap. 501	L.	49.600.000.000
cap. 502	L.	21.304.000.000
cap. 503	L.	6.400.000.000
cap. 504	L.	3.600.000.000
cap. 505	L.	140.000.000
cap. 509	L.	12.720.000.000

cap. 510	L.	2.744.000.000
cap. 511	L.	312.000.000
cap. 519	L.	1.600.000.000
cap. 520	L.	2.188.000.000
cap. 521	L.	1.000.000.000
cap. 522	L.	1.000.000.000
cap. 523	L.	75.200.000.000
cap. 524	L.	34.000.000.000
cap. 525	L.	20.000.000.000
cap. 526	L.	60.000.000.000
cap. 527	L.	12.000.000.000
cap. 529	L.	10.450.000.000
cap. 530	L.	8.000.000.000

(4-02268)

(13 ottobre 1988)

RISPOSTA. - Al riguardo si inviano i prospetti allegati in cui è stata riassunta la situazione delle spese impegnate e delle somme liquidate negli anni 1986 e 1987 per ciascuno dei capitoli di bilancio indicati nell'atto parlamentare in esame.

Si ritiene opportuno chiarire, in proposito, che l'individuazione delle quote da destinare agli interventi nelle regioni del Sud è avvenuta secondo quanto a suo tempo stabilito dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e che la determinazione è stata effettuata sottraendo alla disponibilità globale di ciascun capitolo quelle spese che sono oggettivamente non localizzabili nel Mezzogiorno (per impegni già assunti, per interconnessione con altre opere, per indifferibili necessità dei servizi, eccetera), considerando, quindi, la differenza derivante come quota base per il calcolo della riserva del 40 per cento.

Nel sottolineare, infine, che la percentuale destinata ad investimenti nel Mezzogiorno è stata spesso superiore a quella stabilita, si precisa che in alcuni casi - riguardanti in genere capitoli di spesa relativi ai lavori ed impianti tecnologici - il predetto abbattimento è stato calcolato in misura molto contenuta e, pertanto, si è verificato un divario fra lo stanziamento in sede di previsione e l'effettiva assunzione di impegni.

A tale ultimo proposito, comunque, è da tenere presente che, in base alla normativa vigente, le somme rimaste inutilizzate potranno essere investite nel Mezzogiorno anche negli anni successivi a quello di iscrizione dello stanzionamento in bilancio.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

(23 settembre 1989)

VISIBELLI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che l'interrogante, già in data 14 marzo 1989, con l'interrogazione 4-03043 chiedeva di conoscere i motivi per cui, in evidente violazione della legge 23 agosto 1988, n. 370, da parte della direzione generale degli istituti di prevenzione e pena, si continuava a richiedere, per l'arruolamento nel corpo degli agenti di custodia, la domanda di ammissione e la relativa documentazione in bollo;

che per essere ammessi al concorso, indetto di recente, per settanta posti di vigilatrice penitenziaria, pure si richiede la presentazione di domanda in bollo,

l'interrogante chiede di sapere:

i motivi per i quali, nell'indire i citati concorsi, si continui a violare la norma, di carattere generale, che ha abolito definitivamente il ricorso, per le domande di ammissione a pubblici concorsi, alla carta bollata;

se, essendosi reiterata l'infrazione, non si ritenga di accertare i responsabili del citato illecito, perseguendoli nelle sedi competenti, avendo gli stessi arrecato danni economici a numerose giovani disoccupate.

(4-03232)

(19 aprile 1989)

RISPOSTA. - Il concorso a 70 posti di vigilatrice penitenziaria, riservato a coloro che hanno prestato effettivo servizio negli istituti penitenziari per almeno 180 giorni, è stato predisposto con decreto ministeriale 12 agosto 1988, precedentemente, quindi, alla pubblicazione della legge 23 agosto 1988, n. 370, che prevede l'esenzione dall'imposta di bollo, per la partecipazione ai pubblici concorsi, con decorrenza 1° gennaio 1989.

In previsione dell'entrata in vigore della legge succitata, la competente direzione generale di questo Ministero, di concerto con la Corte dei conti, si è attenuta alla nuova normativa per tutti i bandi di concorso predisposti successivamente alla pubblicazione della legge n. 370 del 1988 sulla *Gazzetta Ufficiale*.

La Corte dei conti non ha, invece, ritenuto possibile modificare il bando relativo al concorso in questione, in quanto al momento della sua predisposizione (decreto ministeriale 12 agosto 1988) la norma non esisteva ancora.

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

(28 settembre 1989)